REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 34/31 del 20 luglio 2009

AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' – ANNO 2009

PREMESSA

Con il presente programma, parte essenziale del più complessivo programma di interventi a favore delle politiche sociali e del lavoro contenuto nell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009 n. 1, la Regione promuove azioni di contrasto alla povertà attraverso concessioni di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

Il programma per il contrasto alle povertà del 2009 dispone di un fondo di euro 30.000.000 da ripartire, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n. 1 tra i Comuni secondo il seguente criterio:

- 35% in parti uguali;
- 35% sulla base del numero degli abitanti residenti;
- 30% sulla base del numero dei disoccupati risultanti alla data del 31 dicembre 2008;

Gli interventi qui finanziati sono rivolti al contrasto delle povertà secondo tre linee di intervento:

1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
2) concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi per ammontare massimo di euro 800 mensili per lo svolgimento del servizio civico comunale.

I Comuni possono procedere alla compensazione delle risorse tra le linee di intervento sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate.

I Comuni sono inoltre autorizzati ad utilizzare risorse proprie per sostenere i costi legati alla organizzazione e gestione degli interventi previsti nella presente deliberazione nella misura massima del 15 per cento calcolata sull'importo complessivo trasferito.

LINEA D'INTERVENTO 1.

CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ

Questa linea d'intervento si realizza attraverso la concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, sia essa duratura o temporanea.

Per l'anno 2009 vengono considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad euro 4.500 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.

Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, si intende valutare le reali condizioni di bisogno attraverso l'effettiva capacità economica di spesa delle persone che richiedono il sussidio. Pertanto, una volta acquisita l'attestazione ISEE da parte dell'interessato, il Comune dovrà, se necessario, sommare al reddito ISE riportato nell'attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente e dividere l'importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato nell'attestazione.

Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche sono espresse con dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre ad eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

In considerazione della natura del provvedimento, le amministrazioni comunali sono tenute a valutare l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da quella anagrafica o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela.

Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà è stabilito per il 2009 nella misura massima di euro 350,00 mensili per un periodo non superiore a dodici mesi.

I Comuni possono calcolare l'importo del sussidio economico da erogare tenendo conto della composizione e numerosità della famiglia, integrando, qualora se ne ravvisi la necessità, le risorse del presente provvedimento con ulteriori risorse proprie.

Sarà compito dei Comuni verificare che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione

dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati al Comune di residenza, corredate dal certificato ISEE rilasciato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, e da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate dal Comune medesimo.

E' consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità di calcolo sopra indicate.

Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico comunale previsto dalla linea di intervento 3.

Per questa linea d'intervento i Comuni utilizzeranno il 40% delle risorse complessivamente trasferite.

LINEA D'INTERVENTO 2.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI

Questa linea d'intervento prevede la concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili e comunque non superiore a complessivi euro 4.000 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE).

La linea d'intervento è coerente con il programma nazionale che prevede la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro di cui all'art. 1 commi 1250 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sul quale è stata sottoscritta l'intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 20 settembre 2007.

La linea d'intervento è finalizzata all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non ricoperti da altre linee d'intervento da parte di altri enti pubblici che perseguono le medesima finalità (per es.L.431/98 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) o alla riduzione dei costi riferiti:

- al canone di locazione
- all'energia elettrica;
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- al riscaldamento;
- al gas di cucina;
- al consumo dell'acqua potabile;
- a servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter, per i quali non risulti che l'interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici;

Le domande dovranno essere presentate dagli interessati al Comune di residenza, corredate dal certificato ISEE rilasciato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, e da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le voci di spesa sopra indicati.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse riservando la priorità alle famiglie numerose o con figli minori, e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti.

Per il 2009 viene presa in considerazione la soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT per il 2007 pari ad euro 986,35 mensili per una famiglia composta da due persone e si utilizza la scala di equivalenza sotto riportata per le famiglie di ampiezza differente.

Ampiezza della famiglia	*coefficienti*	*Soglia di povertà*
1 componente	0,60	591,81
2 componenti	1,00	986,35
3 componenti	1,33	1.311,85
4 componenti	1,63	1.607,75
5 componenti	1,90	1.874,07
6 componenti	2,16	2.130,52
7 o più componenti	2,40	2.367,24

Per questa linea d'intervento i Comuni utilizzeranno il 20% delle risorse complessivamente trasferite.

LINEA D'INTERVENTO 3.

CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Questa linea d'intervento prevede la concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, corrispondente a 80 ore mensili, per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale.

Tale servizio, ha come scopo il reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo alle persone i cui nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica. Costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico ed rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro. Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti.

I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per svolgere servizi di utilità collettiva quali:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato.

Il servizio civico comunale non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.

Il Comune approverà uno specifico regolamento per il Servizio civico comunale che disciplinerà i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività, nonché la natura del contratto, il compenso forfettario previsto per ogni singola attività, l'orario massimo di servizio giornaliero e settimanale, l'assicurazione sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Non potranno essere ammesse allo svolgimento del servizio civico comunale le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico, come ad esempio i progetti che saranno selezionati nell'ambito del programma "Ad Altiora" finanziato dal POR Sardegna FSE 2007-2013, Asse III.

Il sussidio per lo svolgimento del servizio civico comunale non è cumulabile con il sussidio previsto dalla linea d'intervento 1.

Per questa linea d'intervento i Comuni utilizzeranno il 40% delle risorse complessivamente trasferite.